



COMUNE DI ISPANI (SA)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Finalità del regolamento e norme di riferimento

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Finalità del trattamento

CAPO II - ACCESSO AI DATI

Articolo 4 - Soggetti

Articolo 5 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

Articolo 6 - Accesso ai sistemi e parole chiave

Articolo 7 - Persone autorizzate ad accedere ai locali di controllo

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 8 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Articolo 9 - Obblighi degli operatori

Articolo 10 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

Articolo 11 - Informazioni rese al momento della raccolta

Articolo 12 - Individuazione delle zone di videosorveglianza

Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 13 - Diritti dell'interessato

Articolo 14 - Sistemi integrati di videosorveglianza

Articolo 15 - Ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza posti in essere da enti pubblici e, in particolare, da enti territoriali

Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Articolo 16 - Sicurezza dei dati

Articolo 17 - Istituti scolastici

Articolo 18 - Il deposito dei rifiuti

Articolo 19 - Cessazione del trattamento dei dati

Articolo 20 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

Articolo 21 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 22 - Comunicazione

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 23 - Tutela

CAPO V - MODIFICHE

Articolo 24 - Modifiche regolamentari

Articolo 25 - Pubblicità del Regolamento

Articolo 26 - Entrata in vigore

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Finalità del regolamento e norme di riferimento

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Ispani ed attivato nella sala di controllo individuata presso la casa comunale di Ispani, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. L'utilizzo del sistema di videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- a) liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici sia privati;
- b) proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
- c) finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
- d) necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia integralmente a quanto disposto:

- dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
- dal Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- dalla Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, coordinato con la legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38 recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;
- dal "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;
- le "Linee guida 3/2019 sul trattamento di dati attraverso apparecchiature video" adottate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB)
- dalla circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
- dal decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- dall'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Articolo 2 - Definizioni

1. nel presente regolamento si usano correntemente espressioni e termini il cui significato è di seguito specificato:

- a) "banca di dati": il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) "trattamento": tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) "dato personale": qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) "titolare": Ente Comune di Ispani nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) "responsabile": persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) "interessato": persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) "comunicazione ": dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) "diffusione": dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) "dato anonimo": dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) "blocco": conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Finalità del trattamento

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di uno o più impianti di videosorveglianza nel territorio Comunale.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Ispani, in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dal D.Lgs.31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, dalla normativa regionale, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle proprie pattuglie sul territorio comunale.

3. La videosorveglianza effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto.

4. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di criminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", come meglio definita del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017 insieme alla legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48;

b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

c) vigilare in materia di sicurezza urbana in generale, nonché sul benessere animale e sulla correttezza osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali, per consentire l'accertamento dei relativi illeciti e l'adozione di opportuni provvedimenti;

d) controllare il rispetto delle norme in materia di conferimento dei rifiuti, nonché le modalità di conferimento nelle "eco-piazzole" o "isole ecologiche" (tipologia dei rifiuti scaricati, orario di deposito ecc.), garantendo anche la sicurezza nelle zone monitorate;

e) rilevare le infrazioni al codice della strada, verificare il rispetto degli accessi in zone a traffico limitato e corsie riservate, monitorare la circolazione sulle strade ed il traffico;

f) al controllo di determinate aree;

g) al monitoraggio del traffico;

h) a tutelare coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

4. Le immagini potranno essere utilizzate dall'Ente anche ai fini della promozione turistica o per altri fini perseguiti dallo Statuto, eventualmente mediante l'utilizzo di webcam o camera on-line. In questo caso non dovranno essere rese riconoscibili le persone riprese.

5. La risoluzione della ripresa sarà bassa nel caso che le telecamere siano state installate per verificare traffico, ingorghi, esondazioni, ecc. La risoluzione sarà alta per telecamere posizionate al fine della sicurezza urbana. Nelle scuole gli impianti possono essere attivati esclusivamente negli orari di chiusura degli edifici, fatte salve necessità di giustizia.

6. Il sistema di videosorveglianza comporrà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei

dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

6. Le immagini, come prodotte dal sistema di videosorveglianza, potranno essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni riscontrate nell'ambito di:

- a) Polizia Urbana,
- b) Polizia ambientale,
- c) Disciplina dei rifiuti,
- d) Ordinanze Sindacali
- e) In ogni caso in cui la normativa non preveda espressamente l'impiego di sistemi appositamente omologati per l'accertamento delle violazioni.

CAPO II - ACCESSO AI DATI

Articolo 4 - Soggetti

1. Il Titolare del trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune, che con proprio atto individua e nomina il Responsabile del trattamento dandone comunicazione motivata alla Giunta qualora la nomina riguardi persona diversa dal comandante della Polizia Locale.

2. Il Responsabile del trattamento è il Comandante dell'Ufficio di Polizia Locale, o altra persona nominata dal Sindaco, secondo le modalità individuate all'articolo precedente. Lo stesso può delegare ad altri soggetti la responsabilità attribuitagli solo previo assenso scritto del Sindaco.

Il responsabile del trattamento:

- a) si attiene alle istruzioni impartite dal titolare e impartisce disposizioni agli incaricati vigilando sulla puntuale osservanza delle istruzioni date.
- b) custodisce le chiavi della porta di accesso al server ed ai monitor, nonché le parole chiavi per l'utilizzo del sistema.
- c) nomina gli incaricati del trattamento.

3. Gli Incaricati del trattamento sono i soggetti che elaborano materialmente i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Art. 5 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile nomina gli incaricati del trattamento in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito dei dipendenti comunali.

2. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.

3. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

4. Tra gli incaricati possono essere designati, con atto di delega del Responsabile, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Art. 6 - Accesso ai sistemi e parole chiavi

1. L'accesso ai sistemi di videosorveglianza è esclusivamente consentito al Sindaco, al Responsabile del trattamento e agli incaricati del trattamento.
2. Il sistema è configurato in maniera tale che il responsabile e ogni incaricato accedono al servizio con una propria password individuale al fine di poter attribuire precise responsabilità circa l'utilizzo delle immagini.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere ai locali di controllo

1. La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata presso la sede comunale, in locali non accessibili al pubblico.
2. L'accesso ai locali di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco, al personale in servizio del Corpo di Polizia Locale autorizzato dal Comandante e ai tecnici addetti alla manutenzione dell'impianto.
3. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o dal Sindaco.
4. Possono essere autorizzati all'accesso ai monitor solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante della Polizia Locale.
5. I predetti accessi dovranno essere registrati in apposito registro. Successivamente il responsabile del servizio o l'incaricato addetto, provvederà immediatamente a cambiare il codice.
6. Il Responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
7. Gli incaricati del trattamento di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI

Sezione I: RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 8 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, e, se necessario, aggiornati;

d) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, installati in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili, del territorio urbano.

3. Le telecamere consentono, tecnicamente riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre alcune telecamere sono dotate di brandeggio e di zoom ottico. Tutte sono digitali, dotate di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art.3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala di controllo. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.

4. Le attività di videosorveglianza sono finalizzate alla tutela della sicurezza urbana e alla luce delle indicazioni del Garante della Privacy.

5. Il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. In tutti i casi in cui si voglia procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzata dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

6. Il sistema impiegato, allo scadere del termine previsto, opera l'integrale e automatica cancellazione delle informazioni da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile, per l'esecuzione materiale delle operazioni, dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.

Articolo 9 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente Regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali designato.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 10 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
4. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini disposte dall'Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.
5. Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.
6. E' consentito solo all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria acquisire copia delle immagini. Non è pertanto possibile fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini.
7. In presenza di un fatto reato, il cittadino persona offesa può entro il termine di una settimana richiedere il blocco delle immagini in attesa che la forza di Polizia presso cui verrà proposta denuncia/ querela faccia apposita richiesta. E' sufficiente compilare il modulo predisposto e trasmetterlo unitamente a copia della denuncia\querela effettuata.
8. In caso di incidente stradale, le Forze di Polizia intervenute provvederanno direttamente alla richiesta per il blocco delle immagini.
9. Ai sensi dell'art. 391 quater del C.P.P., gli avvocati hanno titolo ad avere copia delle immagini registrate, purché la richiesta venga presentata in qualità di difensori d'ufficio/fiducia di un indagato

in procedimento penale. Anche in questo caso permane il termine di una settimana dal fatto-reato entro il quale è possibile presentare la richiesta motivata.

10. Potrebbe essere previsto, previa delibera di giunta, un importo relativo alle spese per il rilascio di copia di singolo filmato, riversato su apposito supporto.

11. Le richieste formulate dalle forze dell'ordine devono essere necessariamente presentate in forma scritta su carta intestata del comando di appartenenza.

Articolo 11 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Ispani, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e dai deliberati del garante della Privacy, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere su cui è riportata la seguente dicitura minima: "*Comune di Ispani - Polizia Locale. - Area Videosorvegliata*". La dicitura, per una maggiore informazione al cittadino, è modificabile o adattabile a varie circostanze.

2. Il Comune di Ispani nella persona del Responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Articolo 12 - Individuazione delle zone di videosorveglianza

1. Compete alla Giunta comunale l'individuazione delle zone ritenute maggiormente sensibili e dei siti da sottoporre a videosorveglianza;

2. Il sistema di videosorveglianza potrà essere integrato su valutazione discrezionale ed insindacabile della Giunta Comunale, qualora ricorrano particolari e comprovate esigenze di tutela della sicurezza urbana, su richiesta motivata dei cittadini, che si facciano portatori di interessi diffusi di rilevanza sociale.

3. Il sistema di videosorveglianza potrà in ogni momento essere integrato con "fototrappole", che verranno gestite dall'ufficio di polizia locale sia per il posizionamento sia per scaricare le immagini.

Sezione II - DIRITTI DELL' INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni, previa comunicazione all'interessato, in caso di giustificato motivo e/o per la complessità del riscontro:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un rimborso spese, equivalente ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

7. Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento.

8. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.

Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Articolo 16 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti dei precedenti artt. 7, 8 e 9. Alla sala controllo del Comando della Polizia Locale e presso le postazioni fisse dislocate sul territorio comunale, può accedere, oltre il Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile individuato o suo delegato.
2. La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata presso la sede comunale, in locali non accessibili al pubblico.
3. L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.
4. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.
5. Dovranno essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).
6. Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:
 - a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
 - b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
 - c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
 - d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
 - e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;

Articolo 17 - Istituti Scolastici

1. Il sistema di videosorveglianza attivo presso istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/ 1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all' educazione.
2. In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti.
3. E' vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.
4. Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree pertinenziali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

Articolo 18 - Il deposito dei rifiuti

1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose ed a sanzionare coloro che lasciano rifiuti di ogni genere lungo i margini delle strade, fuori dai cassonetti o dalle apposite isole ecologiche solo se non risulta possibile, o si riveli inefficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi, quali ad esempio la presenza costante di agenti della Polizia Locale o la predisposizione di strutture fisiche che impediscano l'abbandono dei rifiuti.
2. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art: 13, I. 24 novembre 1981, n. 689).

Articolo 19 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Articolo 20 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii. e della deliberazione 8 aprile 2010 del Garante della Privacy pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29/04/ 2010.

Articolo 21 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss .mm.ii. e della deliberazione 8 aprile 2010 Garante della Privacy pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29/04/ 2010.

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 22 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Ispani a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del decreto legislativo 30/6/ 2003 n. 196.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2 , del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 23 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e ss. del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e loro ss.mm.ii.

2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

CAPO V - MODIFICHE, PUBBLICITA' ED EFFICACIA

Articolo 24 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di adeguamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

Articolo 25 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento è pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Ispani.

Art. 26 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello di pubblicazione della deliberazione di approvazione.